CITTÀ DI RIVOLI
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 27/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventitre,** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
ARRAS MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 21 **Assenti n. 4**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 10 del 27/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

Deliberazione proposta dal Sindaco a relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more di approvazione del decreto sopra citato, le aliquote Imu sono approvate sulla base dell'aliquota dell'IMU in una misura "standard", come definita dallo Stato, che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Dato atto che per gli immobili definiti "altri fabbricati", ossia quelli diversi da abitazione principale, fabbricati D e fabbricati rurali, ai sensi dell'art.1 comma 754 della L. n. 160/2019, l'aliquota standard è pari a 0,86%, la quale può essere ridotta da un minimo pari a 0% ad un massimo del 1,06%.

Preso atto dell'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, che conferma la riserva di legge del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica municipale – Imu, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 20 luglio 2020 e s.m.i..

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, nonché con il vigente D.U.P., al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio; procedere ad aumentare le aliquote delle seguenti fattispecie imponibili:
- per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art.2 c. 3 e 4 della L. n. 431/98, con aliquota pari a 0,8%, fatta salva la riduzione statale del 25% dell'imposta dovuta;
- per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, con aliquota pari a 1,06%, fatta salva la riduzione del 50% dell'imponibile qualora sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto sopra esposto di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;

copia informatica per consultazione

- detrazione pari a **€ 200,00** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- unità immobiliari di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, inclusa di pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998: **0,8%**;

- l'ulteriore riduzione prevista dalla normativa statale del 25%, per gli immobili sopraccitati, è calcolata sull'imposta dovuta, applicando l'aliquota del **0,8%** deliberata dal Comune;

- unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale : **1,06%**

- l'ulteriore riduzione dell'imponibile del 50%, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è riconosciuta solo se:

a) il contratto di comodato d'uso è registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli;

c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli. Dal 2019 l'ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori;

- unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a studenti universitari di cui all'art. 5 comma 2-3 e per usi transitori di cui all'art. 5 comma 1 alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998 : **1,06%**;

- l'ulteriore riduzione prevista dalla normativa statale del 25%, per gli immobili sopraccitati, è calcolata sull'imposta dovuta, applicando l'aliquota del 1,06% deliberata dal Comune;

- aliquota ordinaria per negozi, uffici, immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale, abitazioni aire che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa: **1,06%**

- aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo : **1,06%**

- terreni agricoli, ossia tutti i terreni agricoli e incolti ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali e di quelli ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55 : **1,06%**;

- fabbricati classati in categoria D (ad eccezione di quelli rurali strumentali all'attività agricola classati in D10) : **1,06** suddiviso in 0,3% quota comune + 0,76% quota stato;

- fabbricati rurali strumentali di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/2011 : **0,1%**.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

copia informatica per consultazione

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Richiamato altresì l'art.1 comma 169 della Legge n.296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono comunque prorogate di anno in anno.

Richiamato l'art.1 comma 837 della Legge n.197 del 29 dicembre 2022 che prevede l'obbligo di pubblicazione delle aliquote Imu sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo l'apposito prospetto che verrà approvato con decreto ministeriale; in caso di mancata pubblicazione delle nuove aliquote, sono applicate le aliquote Imu di base.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Dato atto che con l'art.1 comma 775 della sopra citata Legge di Bilancio, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parete degli enti locali per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2023, come segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	**0,6%**
Unità immobiliare di proprietari che concedono in **locazione a titolo di abitazione principale**, inclusa di pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui **all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998.** L'ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull'imposta dovuta, applicando l'aliquota del 0,8% deliberata dal Comune.	**0,8%**
Unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in **uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli)**, che la occupano quale loro abitazione principale. L'ulteriore riduzione dell'imponibile del 50% è riconosciuta solo se: a) il contratto di comodato d'uso è registrato presso l'Agenzia delle Entrate; b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli; c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune	**1,06%**

copia informatica per consultazione

di Rivoli. Dal 2019 l'ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori.	
Unità immobiliare di proprietari che concedono in **locazione a studenti universitari di cui all'art. 5 comma 2-3 e per usi transitori** di cui all'art. 5 comma 1 alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L'ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull'imposta dovuta, applicando l'aliquota del 1,06% deliberata dal Comune.	**1,06%**
Aliquota ordinaria per negozi, uffici, immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale, abitazioni aire che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa.	**1,06%**
Aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.	**1,06%**
Terreni agricoli, ossia tutti i terreni agricoli e incolti ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali e di quelli ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55.	**1,06%**
Fabbricati classati in categoria **D** (ad eccezione di quelli rurali strumentali all'attività agricola classati in D10).	**1,06%** (0,3% quota comune + 0,76% quota stato)
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/2011.	**0,1%**

2. Di approvare la detrazione pari a € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre del corrente anno, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, essendo propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 -2025.

copia informatica per consultazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00 e il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale.

Acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/02/2023;

Illustra l'Assessore al Bilancio Danilo Fornaro che si sofferma sulle condizioni e sui motivi cge hanno reso necessario, a salvaguardia del pareggio di bilancio, l'aumento dell'aliquota dell'imposta municipale unica per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art.2 c. 3 e 4 della L. n. 431/98, con aliquota pari a 0,8%, fatta salva la riduzione statale del 25% dell'imposta dovuta;
e per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, con aliquota pari a 1,06%, fatta salva la riduzione del 50% dell'imponibile qualora sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, ferme tutte le altre aliquote.

con 13 voti favorevoli , 8 voti contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Errigo, Garrone, Arras, Mastella), espressi in forma palese , su 21 presenti e votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023"**

Successivamente il Consiglio comunale con con 13 voti favorevoli , 8 voti contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Errigo, Garrone, Arras, Mastella), espressi in forma palese, su 21 presenti e votanti , dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/00.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 10 del 27/02/2023
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. **2** del **27.02.2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

copia informatica per consultazione

CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 546
TARSU

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 13/02/2023

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 546
TARSU

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 13/02/2023

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 546
TARSU

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

FAVOREVOLE.

Li, 16/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione